

La segnaletica di sicurezza in azienda

Circolare n.30 del 16/07/2013

a cura di

Massimo Granchi e Christian Trinastich

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, di recente, una circolare esplicativa in merito all'utilizzo dei segnali di sicurezza di cui all'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e relativamente ad una loro presunta difformità rispetto alla segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010: 2012t

"...tra le misure di protezione più significative possiamo citare, per esempio, la messa in sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate dagli operatori..."

Motivazioni

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro, portando il datore di lavoro (nei limiti imposti dallo stesso decreto) a dover effettuare una valutazione di tutti i rischi a cui possono essere esposti i propri lavoratori nell'esecuzione delle loro mansioni operative. Il risultato di questa valutazione dei rischi permette dunque di evidenziare le attività lavorative soggette a rischio più alto adottando, di conseguenza, le misure di protezione ed organizzative più adeguate al fine di ridurre questo rischio a cui i lavoratori sono esposti. Tra le misure di protezione più significative possiamo citare, per esempio, la messa in sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate dagli operatori; tra le misure organizzative possiamo invece citare, per esempio, la formazione, l'informazione e l'addestramento a



cui devono
assegnati
in definiti
sono espo
in questo
mente i ris
tutt'al più
munque p
La segnale
nale, viene
tipo, per
un divieto,
permette
di soccor
una segna
va il datore
dei rischi
2.1.1 dell'A
segnaletica
to o un ob
l'ubicazio
pronto soc
stituita da
l'ubicazio
antincendi
da cartelli
La Circola
che devon
relativamen

Contenuto

Il 18 ottobre
EN ISO 7010
sicurezza -
prescrive i s
zione degli
formazione
emergenza
In seguito a
si dubbi in
utilizzare. In
e s.m.i. forn
tici e in alc
in disaccor
graficamen
A riguardo,
1.3 dell'Alle
to a riguar
utilizzati p
riportate al
maggior nu

cui devono essere sottoposti i lavoratori prima di essere assegnati ad una nuova mansione operativa. Lo scopo, in definitiva, è sempre lo stesso: ridurre i rischi a cui sono esposti gli operatori. Tuttavia, anche procedendo in questo modo, non è possibile eliminare completamente i rischi a cui sono soggetti i lavoratori, si potrà tutt'al più puntare verso un valore di rischi residuo, comunque presente e da gestire.

La segnaletica di sicurezza, sia permanente che occasionale, viene utile proprio in questo caso: a seconda del tipo, permette di evidenziare una situazione di pericolo, un divieto, un obbligo per l'operatore oppure ancora permette di fornire informazioni inerenti i mezzi e le vie di soccorso. Di fatto, la necessità di utilizzare o meno una segnaletica di sicurezza è uno dei risultati a cui arriva il datore di lavoro durante il processo di valutazione dei rischi sopra menzionato. Come evidenziato al punto 2.1.1 dell'Allegato XXIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza".

La Circolare del Ministero verte esattamente sui cartelli che devono essere utilizzati fornendo un chiarimento relativamente a quali cartelli di segnalazione adottare.

Contenuto della Circolare

Il 18 ottobre del 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010: 2012 - "Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati". La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza e sostituisce una serie di norme precedenti.

In seguito alla pubblicazione di questa norma sono emersi dubbi interpretativi in merito a quale cartellonistica utilizzare. Infatti, già l'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fornisce prescrizioni generali per i cartelli segnaletici e in alcuni punti, norma e decreto sembrano andare in disaccordo fornendo indicazioni differenti, anche solo graficamente, per lo stesso tipo di cartello/segnale.

A riguardo, nella Circolare si fa notare come già il punto 1.3 dell'Allegato XXV sopra citato fornisce un chiarimento a riguardo. Infatti, esso riporta come "I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia



“...la Circolare del Ministero verte sui cartelli che devono essere utilizzati fornendo un chiarimento relativamente a quali cartelli di segnalazione adottare”.



“...la stessa Circolare evidenzia come alcune delle rappresentazioni grafiche riportate nella norme UNI EN ISO 7010: 2012 siano diverse dalle analoghe (ovvero, di pari significato) presenti nell’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”

equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”. In definitiva, si è voluto evidenziare come ciò che conta è la sostanza del significato che si vuole trasmettere e non tanto la forma con cui viene trasmesso.

La stessa Circolare evidenzia come, effettivamente, alcune delle rappresentazioni grafiche riportate nella norme UNI EN ISO 7010: 2012 siano diverse dalle analoghe (ovvero, di pari significato) presenti nell’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, dal confronto, emerge come, seppur differenti, le due diverse rappresentazioni grafiche inerenti lo stesso tipo di cartello non possono equivocare il significato del cartello stesso: seppur in forme diverse, il significato della informazione che quel cartello vuole trasferire è esattamente la stessa. Pertanto, sul territorio nazionale è possibile utilizzare sia la segnaletica riportata dall’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che la segnaletica armonizzata a livello europeo e riportata dalla norma UNI EN ISO 7010: 2012. Per quanto riguarda la segnaletica contemplata dalla norma UNI EN ISO 7010: 2012 e non presente invece all’interno dell’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., vale quanto riportato dal comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi del datore di lavoro relativamente alla segnaletica da utilizzarsi: “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica”. In questo caso, dunque, già nel testo del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. era chiaro il riferimento a indirizzarsi verso norme di buona tecnica (come, per esempio, la UNI EN ISO 7010: 2012) per quanto concerne il reperimento di indicazioni relative a situazioni di rischio non contemplate dagli allegati del decreto.

Conclusioni

Lo scopo della Circolare n.30 del 16/07/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è dunque quello di chiarire quale segnaletica utilizzare dopo la pubblicazione della norma armonizzata UNI EN ISO 7010: 2012. Sebbene norma e decreto forniscano risultati grafici distinti in taluni casi, dalla Circolare si evince come ciò che conta è il significato che il cartello in questione vuole trasferire agli operatori ed è pertanto su questo aspetto che è necessario concentrarsi. Il datore di lavoro potrà dunque rifarsi alla segnaletica proposta dal decreto come alla segnaletica proposta dalla norma senza alcuna differenza.




MA
La dichiarazio
in Europa.
E' infatti stabi
circolazione d



SIS
Le imprese de
sostenibile. U
mercato globa
Un sistema di



SVI
Life Cycle Ass
é assolutamente
ambientali. Le
un fattore crit



SEF
mtm consultin
degli adempir
mtm consultin



CORSI AD HOC

La formazione non termina più con il diploma o la laurea ma è permanente e continua, destinata a un costante riallineamento che tenga conto delle trasformazioni nei modelli organizzativi e negli scenari del business moderno. Il lavoro stesso risulta sempre più modificato dall'introduzione delle nuove tecnologie e dalle trasformazioni delle competenze.

SEMINARI E CONVEGNI

La mtm consulting s.r.l. organizza periodicamente seminari e convegni con lo scopo di promuovere, divulgare e approfondire la conoscenza e il dibattito relativamente ai temi più attuali e alla normativa in vigore e in divenire.



MARCATURA CE

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.

E' infatti stabilito già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti. (Art. 100 N. 50 - 56)



SISTEMI DI GESTIONE

Le imprese devono affrontare quotidianamente le esigenze del profitto, della qualità, della tecnologia e dello sviluppo sostenibile. Un sistema di gestione efficiente fatto su misura per la tua azienda può aiutarti a far fronte alle sfide del mercato globale.

Un sistema di gestione può aiutarti ad organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare il tuo business.



SVILUPPO SOSTENIBILE

Life Cycle Assessment Environmental Product Declaration Ecolabel Bilancio Ambientale.

è assolutamente indubbio che anche la gestione dell'ambiente sia oggi entrata, a pieno titolo, nel novero delle strategie ambientali. Le imprese più attente a questi aspetti e alle tendenze del mercato considerano la gestione dell'ambiente un fattore critico del successo.



SERVICE

mtm consulting s.r.l. garantisce la gamma completa dei servizi e delle consulenze utili alle imprese sia per l'ottemperanza degli adempimenti di legge che per il loro sviluppo economico.

mtm consulting s.r.l. assiste l'imprenditore in tutte le tematiche legate alla specifica attività produttiva o terziaria.



mtm consulting s.r.l. - via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MB)

tel. 039 28 48 437 - fax: 039 97 16 521

info@emtem.com - www.emtem.com

Iscrizione gratuita alla newsletter:

<http://www.emtem.com/registrati.php>